

PROGETTO DI FUSIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-ter C.C. PER L'INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN BIELLA VIA BATTISTERO N. 4 C.F. 01866890021 DELLA SOCIETA' CORDAR IMM. S.P.A.. CON SEDE IN BIELLA VIA BATTISTERO N. 4 C.F. 02085020028.

SOMMARIO:

1. Le premesse - 2. Il tipo di fusione - 3. Articolo 2501-ter n.1): (società partecipanti alla fusione) - 4. La parallela contrattualistica - 5. Livelli occupazionali - 6. Articolo 2501-ter n. 2): (modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo) - 7. Articolo 2501-ter n. 3): (rapporti di cambio ed eventuali conguagli in denaro) - 8. Articolo 2501-ter n. 4): (termini e modalità di attribuzioni delle quote dell'incorporante) - 9. Articolo 2501-ter n.5): (data dalla quale le emittende quote partecipano agli utili) - 10. Articolo 2501-ter n. 6): (data di decorrenza degli effetti della fusione) - 11. Articolo 2501-ter n.7): (trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai soci possessori di titoli diversi dalle azioni) - 12. Articolo 2501-ter n.8): (vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori) - 13. Annotazioni ed ulteriori informazioni

1. Le premesse

I rispettivi organi amministrativi delle società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI SPA e CORDAR IMM SPA hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, dando corso al mandato esplicitamente conferito, a ciascuno degli organi amministrativi da parte delle rispettive assemblee, di procedere alla riunificazione di proprietà e gestione delle reti del Servizio Idrico Integrato.

2. Il tipo di fusione-obiettivi

Le società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI SPA e CORDAR IMM SPA sono nate per scissione parziale proporzionale obbligatoria ex lege (Legge 448/2001) di CORDAR S.p.A. originaria intestataria delle reti idriche, degli impianti e dotazioni patrimoniali, nonché dei diritti di utilizzo, necessari per la gestione dell'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua ed il controllo, il trattamento e la difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nei territori dei comuni soci.

La scissione, avvenuta nel 2002, era stata prevista al fine di adempiere ad uno specifico obbligo normativo, finalizzato a garantire il mantenimento della proprietà pubblica delle reti e degli impianti anche nel caso di cessione parziale o totale della società gestrice del servizio.

Una tale esigenza, così come il relativo precetto normativo, oggi venuta meno, atteso che gli obblighi di "separazione" tra proprietà e gestione sono venuti meno per effetto, prima, del referendum popolare della primavera del 2011 e poi, per effetto della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17.07.2012, che ha riabilitato l'affidamento "in house" quale modalità

ordinaria di gestione del servizio e sancito la conformità ai principi dell'ordinamento della titolarità, in capo ad unico soggetto, di proprietà e gestione delle reti

Accanto al mandato di procedere ad una riunificazione delle due società attribuito dalle rispettive assemblee agli scriventi organi amministrativi ed alla constatazione del radicale mutamento del contesto normativo e giurisprudenziale esistente al momento della scissione, sussiste altresì una ulteriore ragione che giustifica (ed addirittura impone) una operazione del tipo di quella proposta.

La Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. 29.12.2014, all'art. 1 comma 611 e ss. gg., ha individuato i criteri "guida" da seguire nell'attuazione dei programmi di razionalizzazione delle partecipazioni imposti agli Enti Pubblici.

Tra tali criteri, la lettera b) della citata norma, esplicitamente prevede l'indicazione di procedere alla "soppressione" delle "società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (come, appunto, Cordar Imm. SpA).

Fatte tali premesse, pertanto, l'operazione di fusione per incorporazione proposta assolve all'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni manifestata dai Comuni soci nonché prescritta dalla recente normativa e, tra le varie modalità operative astrattamente utilizzabili per raggiungere l'obiettivo, appare quella che presenta i maggiori vantaggi:

- è un'operazione fiscalmente neutra;
- esclude, a differenza dell'operazione di scioglimento/liquidazione della società immobiliare, la creazione di una titolarità pro quota di beni indivisibili ed indisponibili (quali quelli destinati al Servizio Idrico Integrato, che hanno natura demaniale, pur eventuale) e, conseguentemente, la necessità di istituire un nuovo organismo di gestione unitaria, da parte dei diversi proprietari, dei suddetti beni, organismo questo che potrebbe, al di là della forma, essere in contrasto con lo spirito "razionalizzatore" della citata Legge 23.12.2014 n. 190;
- comporta una effettiva razionalizzazione delle spese e dei costi di gestione, con conseguenti effetti benefici anche dal punto di vista del calcolo tariffario;
- consente la "riunificazione" in capo ad un unico soggetto, di titolarità del bene ed imputazione degli ammortamenti degli investimenti operati sullo stesso;
- consente di "restituire" alla società di Gestione, ovvero quella che in concreto è chiamata ad investire nel servizio, gli assets, con evidenti effetti benefici in termini di solidità finanziaria.

Gli organi amministrativi delle società CORDAR SPA BIELLA SERVIZI SPA e CORDAR IMM. SPA, valutata in astratto la via "preferibile" per adempiere al mandato ricevuto, hanno quindi valutato la fattibilità in concreto dell'operazione straordinaria proposta. A tal fine sono stati acquisiti specifici pareri giuridico-amministrativi (ed in particolare il parere reso dagli Avv. ti Lanciani e Vivani dello Studio Tosetto Weigman di Torino), grazie ai quali sono state affrontate e superate alcune questioni che potevano apparire problematiche, come di seguito meglio specificato.

*A) LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DEI COLLETTORI E DEI DEPURATORI
FOGNARI DA CORDAR IMMOBILIARE S.P.A. A CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI- NATURA DEI
BENI E DEI SOGGETTI COINVOLTI*

La prima problematica affrontata ha riguardato la possibilità (o meno) di trasferire le reti idriche e gli altri beni funzionali all'espletamento del servizio idrico da una società costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 113/2000 a un'altra società interamente pubblica e affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato.

La soluzione a tale quesito ha postulato la verifica dell'esistenza di eventuali regole o principi che impediscano il trasferimento nel patrimonio di una società in house, di reti e impianti idrici appartenenti ad una società interamente partecipata da enti locali.

A tal riguardo potrebbe, in un caso, sostenersi che, poiché la società "patrimoniale" è totalmente partecipata da enti locali, essa dovrebbe essere considerata alla stregua di un soggetto pubblico con la conseguenza che anche i beni in essa detenuti dovrebbero considerarsi di natura pubblicistica (c.d. demanio necessario).

Propendendo per tale tesi, nel caso di specie, il trasferimento avverrebbe comunque in favore di un soggetto "in house", overossia di una società pubblicistica caratterizzata da vincoli e legami con gli Enti Pubblici partecipanti ancora più forti da quelli derivanti dalla sola partecipazione societaria e, quindi, in favore di un soggetto avente la stessa connotazione "pubblica" di quello cedente.

Il passaggio delle reti, pertanto, avverrebbe da parte di un soggetto pubblico a un altro soggetto pubblico e, nel nostro ordinamento, non esiste un divieto di transito di beni pubblici da un soggetto pubblico ad un altro, tanto più che ne rimane ferma la destinazione ai fini istituzionali originari.

Qualora invece la società "patrimoniale" fosse da considerare soggetto privato, non dovrebbero porsi particolari rilievi critici dal trasferimento delle reti idriche, trattandosi appunto di beni del c.d. demanio accidentale, come tali non trasferibili se appartenenti a enti pubblici, ma liberamente trasferibili se appartenenti a soggetti privati.

Si deve sottolineare, sul punto, che con specifico riferimento alle reti idriche ed alle altre opere funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato, pare potersi affermare che esse possano essere considerate assoggettabili al regime del demanio soltanto se, come disposto dagli artt. 822, comma 2 e 824 c.c., nonché dall'art. 143 del D.Lgs. 152/2006, appartengano ad enti pubblici.

La stessa Corte Costituzionale ha provveduto a qualificare come beni del demanio "accidentale" e non del demanio "necessario" le reti idriche (Corte Cost. 320/2011, cit.; Corte Cost. 10 maggio 2012, n. 114) ed anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "la nozione di proprietà pubblica di cui all'art. 143 citato deve essere interpretata in senso letterale, non potendosi ricomprendere nel suo significato anche quei beni appartenenti a soggetti privati, affidatari di un pubblico servizio oppure partecipati, in misura anche totalitaria, da un soggetto pubblico" (T.A.R. Lombardia, Milano, 26 ottobre 2009 n. 4896).

Rilevato l'orientamento assolutamente prevalente circa la natura dei beni in questione e ferma restando la destinazione necessariamente pubblicistica dei beni oggetto del trasferimento destinato a realizzarsi per effetto della fusione, in ogni caso ed in sintesi, l'operazione proposta non incontra alcun divieto o limitazione nelle norme del nostro ordinamento giuridico.

B) L'INGRESSO IN CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI, PER EFFETTO DELLA FUSIONE, DI ALCUNI COMUNI CHE NON HANNO AFFIDATO A TALE SOCIETÀ IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO.

Attualmente Cordar S.p.A. Biella Servizi è interamente partecipata da Comuni facenti parte dell'ATO 2, la quale ha affidato a Cordar S.p.A. Biella Servizi la gestione in house del servizio idrico integrato in relazione a tali Comuni.

A seguito della fusione, stante la parziale difformità tra le compagini azionarie delle società interessate all'operazione, entrerebbero a far parte di Cordar S.p.A. Biella Servizi alcuni Comuni (Cerrione, Vallanzengo e Cavaglià) che, pur appartenenti all'ATO 2, non hanno affidato il servizio idrico integrato alla predetta società.

Ci si è posti dunque il problema di valutare il mantenimento delle caratteristiche necessarie per l'affidamento "in house" di cui è titolare Cordar S.p.A. Biella Servizi anche a seguito dell'ingresso nella compagine sociale di questi comuni "non gestiti.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a partire dalla c.d. sentenza Teckal, ha ammesso la possibilità di affidare direttamente (ovvero attraverso il modello dell'in house providing e quindi senza esperimento di procedure di gara) servizi, lavori o forniture, nei casi in cui vi sia un così stretto legame tra l'ente affidante e la società affidataria, di modo da escludere che tra questi vi sia, al di là del dato formale, distinzione soggettiva, esistendo piuttosto un rapporto di derivazione organica basato su un modello organizzativo qualificabile in termini di delegazione interorganica.

Secondo la citata giurisprudenza, affinché tale legame tra soggetto affidante e soggetto affidatario possa ritenersi sussistente è necessario che l'ente affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi", non risultando sufficiente una mera partecipazione societaria da parte dell'ente affidante nel soggetto affidatario. In questi casi, infatti, ad avviso della Corte, non sussisterebbe il presupposto oggettivo per l'applicazione del Trattato e delle Direttive attuative, ossia l'esistenza di un contratto tra due soggetti distinti, dovendosi piuttosto considerare l'affidamento alla stregua di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Corte Giustizia UE, 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal).

In altri termini, secondo la Corte di Giustizia, nel caso di affidamento "in house" non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall'Amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono quindi i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di "appalti pubblici" (Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2008, C-324/07, Coditel Brabant).

Secondo la citata giurisprudenza, affinché tale legame tra soggetto affidante e soggetto affidatario possa ritenersi sussistente, è necessario che l'ente affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi". Per esercitare tale controllo non è sufficiente una mera partecipazione societaria da parte dell'ente affidante nel soggetto affidatario.

Per quanto specificamente attiene al servizio idrico integrato, si ricorda che l'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 ammette che "l'affidamento diretto (possa) avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale".

Nel caso di specie, occorre innanzi tutto rilevare che la partecipazione dei suddetti nuovi Comuni non è in contrasto con il disposto dell'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006, trattando si di Comuni, e quindi di Enti Pubblici, ricadenti nel territorio dell'ambito ottimale di riferimento (ATO 2).

Né, per le medesime ragioni, tale partecipazione appare in contrasto con il recentissimo disposto delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE (pur non ancora recepite dall'ordinamento nazionale né considerabili sin d'ora self executing per non essere ancora decorso il termine per il recepimento, ma senz'altro aventi una portata interpretativa rilevante).

In sintesi, alla luce delle premesse svolte, dalla constatazione dell'esiguità della partecipazione dei Comuni in questione in Cordar Immobiliare S.p.A. (inferiore al 2%), dalle modifiche statutarie proposte e volte a rafforzare il meccanismo di controllo analogo (cfr. infra punto 6 ed allegati), dell'esistenza comunque di un interesse gestionale comune, pur residuale rispetto al Servizio Idrico Integrato, rappresentato dalla partecipazione "indiretta" in Enerbit s.r.l. ed anche in ottica prospettica, con riferimento ai possibili scenari di riorganizzazione del servizio idrico a livello di Ambito Ottimale, l'ingresso dei citati Comuni "non gestiti" nella compagine societaria del gestore non è da ritenersi problematica ai fini del mantenimento dell'affidamento "in house" in essere.

C) LA PARTECIPAZIONE DI CORDAR IMM. SPA IN ENER.BIT SRL

Si è provveduto a verificare se la partecipazione in Ener.bit srl attualmente detenuta da Cordar Imm. S.p.A. e destinata a trasferirsi con l'operazione di fusione prospettata in capo a Cordar Biella Servizi S.p.A. possa pregiudicare la natura di soggetto "in house" di Corda Biella Servizi S.p.A. e, quindi, il mantenimento dei requisiti per l'affidamento in essere.

Come noto, infatti, Codar Imm. S.p.A. detiene il 49% delle quote di Ener.Bit srl, società partecipata per il restante 51% dalla Provincia di Biella che svolge in favore dei propri soci attività di efficientamento energetico e di conservazione del patrimonio immobiliare.

La problematica affrontata si era posta, principalmente, "a monte" delle recenti modificazioni apportate allo Statuto di Ener.Bit srl, modifiche che hanno determinato il "passaggio" da un modello societario con vocazione marcatamente "commerciale" ad un modello di società partecipata di natura pubblicistica, destinata alla gestione dei citati servizi solo ed esclusivamente in favore dei soci (anche indiretti, come per il caso dei Comuni soci di Cordar Imm. S.p.A.) e caratterizzata

dall'adozione di un meccanismo di controllo analogo da parte di tutti i soggetti pubblici, che, in concreto, hanno affidato un servizio alla società.

Fatta tale premessa, in ogni caso, quanto alla posizione di Cordar Biella Servizi S.p.A. e con riferimento allo specifico caso di acquisizione della partecipazione in Ener.Bit srl per effetto della fusione, i principi cardine di riferimento sono:

- quello per cui la società in house non deve assumere una "vocazione commerciale", che, tra il resto, può essere desunta "dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia ed all'estero" (Cons. Stato Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1) nonché dalla facoltà concessa dallo Statuto della società in house di "ricevere l'affidamento di servizi anche da consorzi e comuni non soci e di acquisire partecipazioni ed interessenze in altre società, anche estere" (Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082).

- quello della c.d. "attività prevalente in favore dei soci, secondo cui, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'affidamento secondo il modello in house providing, la società può anche svolgere attività diverse da quella "istituzionale" ed in favore di soggetti terzi, purchè tale attività sia quantitativamente e qualitativamente residuale ed abbia una "valenza quasi inesistente nella strategia aziendale" (Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 439; Cons. Giust. Amm. Sic., 4 settembre 2007, n. 719; Cass. Civ., Sez. Unite, 26 marzo 2014, n. 7177).

Nel caso di specie, anche con l'avvallo di specifico parere richiesto ed ottenuto dall'Autorità d'Ambito, si ritiene che il trasferimento della partecipazione in Ener.Bit. srl destinato a realizzarsi per effetto della fusione per incorporazione proposta non possa essere problematico ai fini del mantenimento dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato in essere.

In effetti, pur dovendo sottolineare l'opportunità, in futuro, di valutare forme di dismissione della partecipazione in parola al fine di poter sviluppare, nei limiti previsti dall'ordinamento, l'attività di depurazione dei liquidi c.d. extrafognari, si rileva che:

- l'assenza, per effetto delle citate modifiche statutarie, di una vocazione commerciale in capo ad Ener.Bit srl;

- quantomeno per quota, l'attività svolta da Ener.Bit. srl in favore dei Comuni soci di Cordar Imm. S.p.A. non può essere considerata destinata a "terzi";

- l'Ente destinatario delle attività residue di Ener.Bit. srl (la Provincia di Biella), pur non socio di Cordar Imm. S.p.A., è pur sempre un Ente Pubblico d'Ambito, che presenta una convergenza di interessi di natura pubblicistica con gli altri soci;

- dal punto di vista qualitativo, non è prevista (quanto alla futura incorporante Cordar Biella Servizi S.p.A.) né in passato è stata operata (dalla futura incorporata Cordar Imm. S.p.A.) alcuna destinazione di apprezzabili risorse (economiche od umane) finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale di Ener.Bit. srl;

- dal punto di vista quantitativo, anche a voler interpretare la partecipazione in Ener.Bit. srl come potenzialmente in grado di incidere sulla attività "diversa" ammessa per una società in house, l'analisi dei dati di bilancio porta in ogni caso a qualificare come assolutamente marginale il valore della produzione pro quota derivante da tale partecipazione, in effetti stimabile al di sotto del 5% del valore della produzione di Cordar Biella Servizi S.p.A. e, quindi, assolutamente compatibile con i limiti quantitativi precisati dall'art. 218 del Codice degli Appalti e della già citata Direttiva 2014/23/UE.

3. Articolo 2501-ter n.1): (società partecipanti alla fusione)

Società incorporante:

"Cordar Biella Servizi S.p.A." con sede in Biella (BI) Via Battistero n. 4 e sede amministrativa in Biella (Bi) Piazza Martiri della Libertà n. 13, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita IVA: 01866890021;

Società incorporata:

"Cordar Imm. S.p.A." con sede in Biella (BI) Via Battistero n. 4, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale 02085020028;

4. La parallela contrattualistica.

Attualmente fra le due società è in essere una convenzione d'uso di beni strumentali datata da ultima revisione 9 luglio 2015, che ha sostituito i precedenti accordi finalizzati all'utilizzo da parte di Cordar Biella Servizi S.p.A., dietro corresponsione di un corrispettivo, dei beni strumentali per la gestione del servizio idrico integrato di proprietà di Cordar Imm. S.p.A. e che verrà a cessare con la predetta fusione.

5. Livelli occupazionali.

In conseguenza del procedimento di fusione per incorporazione verranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali delle società partecipanti e non sono previste conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori attualmente occupati.

6. Articolo 2501-ter n. 2): (modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo)

Si intende approvare, in sede di Assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, un nuovo testo di statuto della società incorporante CORDAR SPA BIELLA SERVIZI.

In conseguenza della fusione e delle novità normative ancora recentemente introdotte per le società di pubblica emanazione per la gestione del ciclo delle acque l'incorporante adotterà un nuovo statuto in linea con le nuove normative.

Si allega al presente progetto di fusione il nuovo statuto che, a seguito della fusione e delle modifiche normative intervenute, verrà adottato dalla società incorporante.

Il testo delle modifiche apportate allo statuto e il nuovo testo integrale di Statuto aggiornato a seguito delle modifiche sono riportati negli allegati n. 1 e 2 in calce al presente progetto.

7. Articolo 2501-ter n. 3): (rapporti di cambio ed eventuali conguagli in denaro)

Agli azionisti della incorporata Cordar Imm. S.p.A. per ogni azione attualmente posseduta e che verrà annullata a seguito della fusione verranno assegnate due azioni della incorporante Cordar Biella Servizi S.p.A.. Il predetto rapporto di concambio è basato sul rapporto tra i patrimoni netti delle due società al 31.12.2014, arrotondato all'unità inferiore e tenuto conto delle distribuzioni di riserve effettuato da Cordar Biella Servizi S.p.A. nel corso dell'esercizio 2015. Cordar Biella Servizi S.p.A., per l'importo complessivamente derivante dalla fusione, attuerà un aumento di capitale al servizio della fusione stessa. L'aumento di capitale avverrà al netto delle azioni proprie attualmente detenute dall'incorporata Cordar Imm. S.p.A. che effettuerà prima della operazione di fusione una riduzione nominale del capitale sociale pari all'importo delle azioni proprie detenute e per la differenza rispetto al valore di carico delle stesse azioni proprie l'annullamento della riserva, per azioni proprie in portafoglio, all'uopo costituita.

Non sono previsti conguagli in denaro al servizio della fusione.

8. Articolo 2501-ter n. 4): (termini e modalità di attribuzioni delle azioni dell'incorporante)

La società incorporante effettuerà al servizio della fusione e tenendo conto del previsto rapporto di concambio un aumento di capitale da € 1.000.000,00 (un milione) ad € 2.999.912,00 (duemilioninovecentonovantanovemilanovecentododici) mediante integrale utilizzo della riserva statutaria per € 1.827.350,00 (unmilioneottocentoventisettecentocinquanta) e per la differenza di € 172.562,00 (centosettantaduecinquecentosessantadue) mediante parziale utilizzo della riserva facoltativa che risulta capiente.

In conseguenza della stipula dell'atto di fusione verranno annullate tutte le azioni della società incorporata ed assegnate agli azionisti dell'incorporata le azioni di nuova emissione della società incorporante.

9. Articolo 2501-ter n.5): (data dalla quale le emittende azioni partecipano agli utili)

Le azioni di nuova emissione dell'incorporante partecipano agli utili dalla data dell'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'intera operazione di fusione per incorporazione.

10. Articolo 2501-ter n. 6): (data di decorrenza degli effetti della fusione)

Gli effetti contabili della fusione avranno efficacia nel bilancio dell'incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche ai fini fiscali.

11. Articolo 2501-ter n.7): (trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai soci possessori di titoli diversi dalle quote)

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci né vi sono soci possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie né nell'incorporante né nell'incorporata.

12. Articolo 2501-ter n.8): (vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori)

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

13. Annotazioni ed ulteriori informazioni

Gli amministratori delle due società partecipanti alla fusione intendono proporre alle due assemblee degli azionisti da convocare ai sensi dell'art. 2402 c.c. l'esplicita rinuncia alla redazione di una specifica situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.), alla relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 quinquies c.c.) ed alla relazione degli esperti sul proposto concambio (art. 2501 sexies c.c.).

ALLEGATI

- 1) Statuto sociale vigente della società incorporante.
- 2) Statuto sociale adottato dalla società incorporante dopo l'operazione di fusione.